



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 52

Riunione del giorno 19 febbraio 2020

**42.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Silvia BAGLIONI – atleta**
- **Siryra CURSI – atleta**
- **Angelica MONTACCHIESI – atleta**
- **Angelica GRASSI – atleta**
- **Massimiliano DI VOZZO - allenatore**
- **S.S. BK VOLLEY TUSCOLANO in persona del Presidente p.t.**

**41.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Sabina PARANINFI – atleta**
- **S.S. BK VOLLEY TUSCOLANO in persona del Presidente p.t. .**

Collegio composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni Componente

A seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 2.19.20 ricevuto in data 5 dicembre 2019, in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- **atlete Baglioni Silvia, Corsi Sirya; Montacchiesi Angelica; Grassi Angelica, per la violazione degli artt. 10 e 10-bis dello Statuto FIPAV; degli artt. 19, co. 2 e 22 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per avere svolto allenamenti presso altro sodalizio in mancanza della autorizzazione del sodalizio di appartenenza;**
- **allenatore Di Vozzo Massimiliano, per la violazione dell'art. 14 dello Statuto FIPAV;**



degli artt. 19, co. 2 e 22 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per avere indotto le atlete Baglioni Silvia, Corsi Siria; Montacchiesi Angelica; Grassi Angelica a violare il vincolo sportivo in occasione degli allenamenti svoltisi sin dal mese di maggio presso la palestra di Roma, Via del Quadraro n. 98/a,

- Sodalizio BK Tuscolano, per la violazione dell'art. 9 dello Statuto FIPAV; dell'art. 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per avere consentito che le atlete Baglioni Silvia, Corsi Siria, Montacchiesi Angelica, Grassi Angelica violassero il vincolo sportivo in occasione degli allenamenti svoltisi sin dal mese di maggio presso la palestra di Roma, Via del Quadraro n. 98/a, il Tribunale fissava per la discussione l'udienza del 19 Febbraio 2020.

Sempre in data 5 Dicembre 2019 perveniva dalla procura altro deferimento nei confronti dell'atleta Sabina Paraninfi e dell'allenatore Di Vozzo Massimiliano nonché nei confronti della società già incolpata per le stesse motivazioni di cui al presente procedimento.

Per tale motivo il Tribunale ha ritenuto riunire il procedimento 41.19.20 a quello 42.19.20 per connessione oggettiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare pacificamente ammesso e non contestato, anche sulla base delle deduzioni difensive svolte dagli incolpati, che le atlete Silvia Baglioni, Corsi Siria, Angelica Montacchiesi, Angelica Grassi e l'atleta Sabina Paraninfi non hanno risposto alla convocazione di invito agli allenamenti formalmente inviata dalla società vincolante G.S.D. Torre Spaccata e che abbiano preso parte ad allenamenti presso altro sodalizio. Non può assurgere a giustificazione quanto rappresentato dai genitori in merito alla difficoltà dei rapporti con la società. I regolamenti prevedono infatti, in caso di valida motivazione, una procedura per ottenere lo svincolo che non può certo cessare per la sola volontà degli atleti.

Per consolidato orientamento di questo Tribunale, la semplice partecipazione a qualsiasi evento a carattere pallavolistico organizzato da altra società senza la prescritta autorizzazione dal sodalizio di appartenenza, integra in ogni caso la violazione della



normativa federale sul vincolo tesserativo, rispetto alla quale gli atleti ed i sodalizi sono tenuti a svolgere in via esclusiva ogni qualsivoglia prestazione nell'ambito della disciplina pallavolistica in favore del sodalizio di appartenenza.

Si rammenta, in proposito, e ciò valga anche in relazione alla posizione delle atlete sopra esaminate, che l'art. 30 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento Fipav prevede, in maniera inequivocabile, che *“il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo, sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti esclusivamente nell'interesse dell'associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolato”*.

Ciò premesso, il Tribunale, nel caso in esame, ritenendo comunque violata la normativa in esame, ai fini dell'entità della sanzione non può che evidenziare la assoluta buona fede delle atlete in considerazione della loro giovanissima età.

Per quanto riguarda il sodalizio incolpato, la rappresentazione della difesa circa la non assoggettabilità dello stesso al potere disciplinare di questo Tribunale è comprovata dalla documentazione in atti. Il sodalizio all'epoca dei fatti non era ancora affiliato alla FIPAV, avendo ottenuto solo successivamente il riconoscimento.

Per quanto riguarda l'allenatore Di Vozzo lo stesso non ha pienamente smentito la contestazione nei suoi confronti, trincerandosi dietro la volontà dei genitori delle atlete di lasciare la società vincolante e le rassicurazioni ottenute, sulla liceità del comportamento, da un soggetto federale qualificato. Un'ammissione di responsabilità discende anche dalla risposta alla lettera inviata dal sodalizio Torre Spaccata il 5 Giugno 2019.

Anche per la posizione dell'allenatore non può essere ritenuta esimente di responsabilità la giustificazione invocata mentre risulta provata l'attività dallo stesso svolta per indurre le atlete a lasciare il sodalizio vincolante per altro a cui lui stesso si era avvicinato.

Per tali ragioni, accertata la responsabilità dell'allenatore e delle atlete in ordine alle violazioni ascritte, tenuto altresì conto delle ulteriori circostanze emerse dagli atti del procedimento in esame anche in relazione alle comunicazioni contrastanti recepite dai soggetti incolpati, questo Tribunale ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per quanto riguarda infine la comunicazione del sodalizio Asd Terzo Millennio sul raggiunto accordo con l'atleta Paraninfi, si deve evidenziare come il procedimento



disciplinare tende a sanzionare comportamenti contrari ai regolamenti, a prescindere dai rapporti fra le parti. L'atleta incolpata ha pertanto, per quanto sopra detto, contravvenuto al regolamento affiliazione tesseramento atleti ed allo Statuto della Federazione, concretando così con il suo comportamento l'ipotesi di cui al capo di incolpazione.

P.Q.M.

delibera di infliggere a carico

- 1) delle atlete - Silvia BAGLIONI, Sirya CURSI, Angelica MONTACCHIESI, Angelica GRASSI e Sabina PARANINFI la sanzione della squalifica per una giornata.
- 2) del tesserato Massimiliano Di Vozzo la sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

Roma, 29 Febbraio 2020

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 3 marzo 2020